

I CREDITI GARANTITI DA SACE ED MCC, TRA NORME DI RIFERIMENTO E PRIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI

GIANNICOLA ROCCA ¹

SOMMARIO: 1.1 Premessa; 1.2 Intervento diretto dello stato; 1.3 La garanzia MCC e la garanzia SACE “garanzia Italia”; 1.4 Il riconoscimento del privilegio ai crediti garantiti da MCC e SACE; 1.5 Ammontare delle garanzie prestate e modifiche alla legislazione sulla crisi e sulla insolvenza delle imprese; 1.6 Arresti giurisprudenziali esaminati.

1.1 Premessa

Il sistema produttivo italiano, costituito prevalentemente da imprese sottocapitalizzate e fortemente dipendenti dal credito bancario, risente delle conseguenze di ogni crisi in modo più acuto rispetto ai sistemi produttivi di altri paesi più indipendenti dal sistema bancario².

¹ Dottore commercialista e revisore legale, MBA, presidente della commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa di ODCEC Milano, ha partecipato ad importanti operazioni di risanamento quale advisor finanziario, attestatore, consulente degli organi della procedura e componente degli organi di amministrazione e controllo. ha svolto incarichi quale curatore fallimentare, amministratore giudiziario, commissario liquidatore, esperto nella composizione negoziata. e’ iscritto nell’albo unico gestori della crisi, nell’albo degli amministratori giudiziari e nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa. Ha curato la realizzazione dei quaderni ODCEC Milano dedicati al diritto della crisi d’impresa n. 43, 57,58, 74,75,79, 84, 88,90,91.

² La crisi delle imprese, l’intervento del legislatore ed il paradosso della Salerno Reggio Calabria, G. Rocca in “Il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell’insolvenza”, Quaderno ODCEC Milano n. 91”

Il tessuto economico e produttivo italiano è infatti caratterizzato dal ruolo preponderante delle imprese cosiddette minori; infatti, i dati della Commissione Europea³ indicano che in Italia il 99,9% delle imprese è costituito da micro, piccole e medie imprese⁴, anche se queste ultime pesano solo per lo 0,5% sul totale, e solo il residuo 0,1% è rappresentato da imprese di grandi dimensioni.⁵

Il modello di finanziamento delle imprese italiane è caratterizzato dalla stretta dipendenza delle stesse dal canale bancario. Il peso dei prestiti sul passivo, le modalità delle relazioni banca-impresa, il peso dei finanziamenti a breve termine, rendono il modello strutturalmente debole, inadatto a sostenere lo sviluppo a medio-lungo termine in quanto fortemente pro-ciclico⁶, e quindi non in grado di fornire una risposta efficace alla crisi delle imprese. Per effetto di ciò il sistema tende cioè ad ampliare l'offerta nelle fasi cicliche positive e a razionarla nelle fasi negative.

Fattori specifici, quali crisi del debito sovrano, pandemia Covid, crisi energetica, conflitti in atto, e strutturali, sistema finanziario banco-centrico, carenze infrastrutturali, si congiungono nel determinare gli effetti finali.

E' utile quindi provare a delineare lo scenario di riferimento, per contestualizzare i meccanismi di sostegno messi in campo dal legislatore e dalle Istituzioni per il rafforzamento del sistema

³ Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Small Business Act - Database of good practices - Enterprise and Industry - European Commission (europa.eu)

⁴ I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, secondo la quale rientrano in questa definizione le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.”.

⁵ G. Rocca, cit.

⁶ G. Forestieri, *I nuovi canali di finanziamento delle imprese . Minibond, cartolarizzazioni, capitale di rischio*, inter vento svolto nell'ambito del Convegno Rapporto di previsione (Prometeia, Bologna, 16 aprile 2014).

delle imprese, al fine consentire alle stesse di gestire le grandi crisi generate degli ultimi anni, nello specifico la pandemia causata dal Covid-19, avvenuta nel periodo dal 2020 al 2021, e la guerra russo-ucraina scoppiata nel febbraio 2022, a cui hanno fatto da corollario la crisi delle catene di approvvigionamento e del mercato della logistica, che hanno portato fuori equilibrio la tenuta delle economie mondiali⁷.

effetti della pandemia covid-19 e del conflitto russo ucraino

La risposta economica delle Istituzioni è stata rapida, favorita da un allentamento delle regole restrittive in ambito di politica monetaria e fiscale nel tentativo di favorire la continuità delle imprese, condizione prodromica al rilancio del sistema produttivo e industriale.

Infatti, in risposta alla necessità di sostenere gli operatori a fronte delle forti difficoltà finanziarie dovute alla crisi generata dall'epidemia di Covid-19, sono stati rinviati alcuni interventi già previsti da precedenti disposizioni di legge, tra cui quelli relativi al trasporto pubblico locale, all'energia e ad alcune concessioni quali quelle idroelettriche e del demanio marittimo.

Nel 2020 la caduta dell'attività delle imprese è stata marcata: e se per l'industria si è delineata una rapida ripresa, il settore dei servizi invece ha risentito maggiormente dei timori di contagio e delle misure restrittive, con un'elevata eterogeneità tra comparti. Nel complesso gli andamenti nel corso dell'anno hanno testimoniato le forti capacità di recupero dell'economia, ma l'evoluzione dei contagi ha continuato a rappresentare il principale freno alla crescita.

Come già avvenuto durante la crisi finanziaria globale e quella dei debiti sovrani, le imprese hanno ridotto considerevolmente gli investimenti di fronte all'incertezza generata dalla pandemia. Secondo le indagini condotte dalla

⁷ Garanzie pubbliche italiane per l'accesso al credito , A. Tallo – tesi di laurea in ingegneria gestionale, Politecnico Torino AA 2023-24

Banca d'Italia⁸ tuttavia, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti fasi recessive, gran parte delle aziende si è dimostrata pronta alla ripresa, anche grazie alle condizioni di finanziamento molto favorevoli. Gli interventi pubblici hanno permesso alle imprese italiane di alleviare le ripercussioni sulla liquidità. L'incremento della leva finanziaria è stato molto eterogeneo, compensato per il complesso delle imprese da un aumento delle attività liquide, ma assai marcato nei settori più colpiti dalla pandemia.

Il settore bancario ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione e nell'attuazione delle misure necessarie per superare la prima fase della crisi, nella quale l'effetto emotivo e le incertezze sulla durata e sugli effetti della pandemia avrebbero potuto rappresentare una minaccia per la tenuta del sistema produttivo e industriale e di riflesso, sull'occupazione. Nel 2020 i finanziamenti erogati alle imprese da banche e società finanziarie sono aumentati del 7,4 per cento su base annua; l'incremento è proseguito anche nell'anno successivo il 2021⁹, anno nel quale PIL italiano è cresciuto del 6,6 per cento, recuperando due terzi dell'eccezionale contrazione del 2020 dovuta alla crisi sanitaria.

In questo quadro il conflitto russo-ucraino scoppiato a febbraio del 2022 ha generato gravi ripercussioni sulla produzione manifatturiera, sugli scambi commerciali alimentando l'inflazione in conseguenza di un generale rincaro delle materie prime energetiche, di quelle alimentari e degli incrementi di tutta la filiera della logistica e degli approvvigionamenti acuite dalle restrizioni introdotte dalla Cina per contrastare la diffusione delle infezioni da Covid-19¹⁰. Il

⁸ Relazione annuale Banca d'Italia sul 2020
<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2020/sintesi/index.html>

⁹ Relazione BANCA D'ITALIA sul 2021.
<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2021/sintesi/index.html>

¹⁰ Gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, J. Paradisi, tesi di laurea in economia e commercio, università politecnica delle marche, aa2021/22

conflitto ha ostacolato la crescita globale in quanto ha generato un nuovo shock negativo sull'offerta per l'economia mondiale, proprio quando sembrava che alcune delle misure messe in campo all'inizio della pandemia stessero sortendo i primi benefici effetti.

1.2 Intervento diretto dello stato.

A questo punto delineato il contesto sociale economico e lo scenario di crisi internazionali, è utile fare un passo indietro e ritornare alle misure messe in campo dalle Istituzioni in quel periodo, così che l'impatto dei finanziamenti erogati dal sistema degli intermediari finanziari e garantiti da SACE ed MCC, oltre alle altre misure a sostegno dell'economia reale, possa essere più compiutamente analizzato.

E' possibile distinguere 4 forme di aiuti messi in atto dalle istituzioni governative:

- i) incentivi fiscali quali le esenzioni e/o le riduzioni delle imposte;
- ii) sovvenzioni dirette;
- iii) finanziamenti pubblici;
- iv) garanzie creditizie pubbliche.

Ai fini della presente riflessione, le analisi riguarderanno le misure di sostegno finanziario alle imprese varate dal Governo, che a partire dal 2020 si sono concentrate sul potenziamento dei programmi di garanzie pubbliche, sull'erogazione di finanziamenti, e sull'introduzione *ex lege* di una moratoria dei debiti.

Nel primo caso ci si riferisce al sistema di copertura statale sui prestiti contenuto nel Decreto "**Cura Italia**"¹¹ e ulteriormente rafforzato dal Decreto "**Liquidità**"¹², che ha

a

¹¹ DL 18/2020 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito in legge 27/2020.

¹² DL 23/2020 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in

potenziato l'operatività del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e ha attribuito a **SACE**, i cui compiti sono stati ridefiniti, la funzione di rilasciare garanzie pubbliche alle imprese richiedenti.

In particolare, l'art. 56 del DL 18/2020 ha introdotto una moratoria per le piccole e medie imprese prevedendo inizialmente la possibilità di ottenere, sino alla fine di settembre 2020: *i)* la proroga dei prestiti in scadenza; *ii)* la sospensione del pagamento delle rate; *iii)* il congelamento dei finanziamenti revocabili, come le aperture di credito in conto corrente.

L'art. 49 del medesimo Decreto aveva inoltre previsto l'anticipazione della Cassa Integrazione 'Covid-19'

Il Decreto "Liquidità", ha istituito un piano da 750 miliardi di euro per garantire la liquidità alle imprese. Infine, il Decreto "Rilancio"¹³, con un budget di 16 miliardi di euro, ha esteso la durata delle misure di sostegno, tra cui la cassa integrazione, gli interventi di liquidità e le misure fiscali tramite contributi a fondo perduto. Le misure sono state inoltre affiancate da moratorie private concordate con i singoli intermediari e da quella promossa dall'ABI, che ha consentito alle banche e agli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a un anno il pagamento delle rate dei finanziamenti e di estenderne la scadenza.

Il governo italiano, sulla scorta di quanto fatto da altri stati europei, ha potenziato il sistema di garanzie pubbliche con l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle imprese, con l'obiettivo di salvaguardare i superiori interessi produttivi, occupazionali ed erariali.

L'introduzione di tali strumenti è stata regolamentata dall'Unione europea tramite il **Temporary Framework**

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40

¹³ DL 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

operativo da marzo 2020 - giugno 2022, e il **Temporary Crisis Framework**, da luglio 2022 a dicembre 2023, che sono stati introdotti dall'Italia tramite i citati decreti. In conseguenza di ciò è stata istituita una Task Force per assicurare l'efficiente utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo, composta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, dal Ministero dello Sviluppo Economico-MISE, dalla Banca d'Italia, dall'Associazione Bancaria Italiana-ABI, dal Mediocredito Centrale-MCC e da SACE.

Il funzionamento delle garanzie risponde ad uno schema semplice: i garanti pagano i garantiti, per andare successivamente "a rimborso" nei confronti dello Stato, il quale attinge a tal fine ad accantonamenti già confezionati in sede di approvazione dei decreti "emergenziali" vigenti e regolarmente rifinanziati da allora in poi. Tecnicamente, peraltro, una volta che la banca avrà escusso il debitore, SACE o MCC, si surroga nel credito bancario. Gli istituti bancari si sono mossi nell'ottica della riqualificazione dei propri crediti, blindando quelli chirografari con il suggello della garanzia pubblica. La mole di rifinanziamenti venuta in essere ha comportato un incremento sensibile nella cifra globale dei crediti assistiti da garanzia sull'intero dei crediti bancari. In buona sostanza, le garanzie SACE/MCC hanno rafforzato "a tappeto" crediti *ab origine* sorti come non ipotecari¹⁴

Le garanzie sono a titolo oneroso, a prima richiesta e incondizionate. In tutti i casi, nel rispetto delle indicazioni europee, (i) l'importo massimo del capitale del prestito da garantire è conteggiato, in percentuale, sulla base di parametri predefiniti, il fatturato e la spesa salariale per quanto concerne le garanzie Covid-19; il fatturato medio degli ultimi tre esercizi ed i costi sostenuti per fonti energetiche negli ultimi dodici mesi per quanto riguarda le garanzie "crisi russo-ucraina"); (ii) le garanzie non possono superare un ammontare predeterminato del capitale oggetto di prestito; (iii) la durata delle garanzie non

¹⁴ La ristrutturazione del debito da finanziamento "emergenziale" garantito: una criticità e una proposta, S. Leuzzi - P. Rinaldi, in *Diritto della crisi*, 2021

deve eccedere un limite temporale preindicato; e (iv) i finanziamenti correlati alle garanzie sono concessi per precisi scopi predeterminati.¹⁵

Illuminante a tal riguardo la lettura della Relazione, a distanza di un anno dall'entrata in vigore dei primi strumenti, di Giovanni Sabatini¹⁶, direttore generale ABI, alla Camera dei deputati del 7 aprile 2021 il cui *incipit* è stato incentrato sulla importanza, o forse sulla necessità, *che nei confronti delle aziende, significativamente impattate dalle conseguenze economiche della pandemia, si compiano sforzi e si pensi a misure volte a riequilibrare la struttura finanziaria e a rafforzarne la patrimonializzazione. Incentivare la solidità della struttura finanziaria delle imprese è fondamentale per gli effetti economici, in quanto base indispensabile per affrontare le sfide del futuro: dalla ripresa dalla crisi alla necessaria transizione verso la digitalizzazione e la sostenibilità.*

Lo stesso Sabatini nel corso della propria audizione delineava una serie di proposte di ulteriori interventi., nell'ottica di incentivare un rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese ipotizzando di concentrare le risorse disponibili su un numero limitato di strumenti agevolcati, riconducibili a tre macrocategorie: *1) garanzie su finanziamenti bancari; 2) contributi in conto interessi alle imprese su finanziamenti bancari; 3) finanziamenti agevolati alle imprese, eventualmente associati a finanziamenti bancari.*

Circa la prima categoria, rappresentata dalle *garanzie su finanziamenti bancari*, stante l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, quindi in quella sede l'ABI suggeriva che gli eventuali nuovi strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese sarebbero dovuti essere gestiti direttamente dal Fondo di garanzia per le PMI o, comunque, sarebbe stato

¹⁵ Il trattamento concorsuale dei crediti garantiti da SACE e MCC, P. Manganelli - T. Paltrinieri in "il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell'insolvenza, quaderno ODCEC Milano n. 91"

¹⁶ Audizione in commissione finanze della Camera dei deputati, del 7 aprile 2021

opportune seguirne lo schema operativo e di relazione con gli intermediari finanziari. Per quanto riguarda *i contributi in conto interessi* il possibile modello di riferimento noto e gradito al sistema degli intermediari creditizi, che hanno imparato a gestire efficientemente, potrebbe essere la nuova legge Sabatini¹⁷, ipotizzando di seguire il medesimo schema operativo per l'erogazione di analoghe agevolazioni, ovvero, la costituzione di un Fondo unico per la concessione di contributi in conto interessi per i diversi obiettivi di politica economica., concentrando gli sforzi in tre direzioni: i) *efficientamento dei mercati così da consentire alle imprese di collocare il capitale di rischio diversificando le fonti di debito*; ii) *sviluppo di ulteriori interventi a sostegno dei mercati azionari e obbligazionari, europei e nazionale*; iii) *favorire l'afflusso del risparmio istituzionale verso l'economia reale*¹⁸.

1.3 La garanzia MCC e la garanzia SACE "garanzia Italia"

Il Decreto **Cura Italia**, aveva introdotto il *Temporary Framework* con il regime "Aiuti di stato in materia di Covid-19" tramite il Fondo di Garanzia, per far fronte alla crisi pandemica, riservando alle PMI ed alle MidCap una dotazione iniziale di 1,5 Miliardi di Euro, senza costi e senza criteri di valutazione, che è stata poi incrementata, nella fasi successive, di ulteriori 1,5 miliardi di euro.

L'importo del plafond descritto nel *Temporary Framework*, poteva coprire fino ad un massimo di 5 milioni di euro sotto il regime "Aiuti di stato in materia di Covid-19" o sommando tutti

¹⁷ Legge Sabatini, rappresenta un'agevolazione volta a sostenere l'accesso al credito di Micro, Piccole e Medie Imprese che investono nell'**acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware**, nonché **software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica**. nel 2023 sono state introdotte *ulteriori opportunità di accesso alle agevolazioni* improntate al sud ed alla sostenibilità ambientale, agevolazioni per investimenti in beni strumentali, agevolazioni per investimenti 4.0.

¹⁸ Tali finalità sono oggetto della politica europea per l'Unione dei mercati di capitale (CMU).

i regimi previsti dal fondo, per una garanzia massima pari all'80% dell'importo del finanziamento.

Con il **Decreto Liquidità** è stata istituita la **Garanzia Italia** destinata ad investimenti o liquidità aziendale delle imprese che rispettavano i requisiti.

Il processo di erogazione prevedeva che la richiesta da parte dell'impresa richiedente¹⁹ fosse inviata alla banca di riferimento la quale avrebbe effettuato un'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, avrebbe inserito la richiesta di garanzia nel portale on-line di **SACE**..

Le garanzie di Stato sui finanziamenti sono state rese disponibili per le imprese di qualsiasi dimensione, **MCC** solo per PMI, **SACE** per tutte le dimensioni, con sede in Italia e con l'obbligo di non delocalizzare la parte sostanziale della produzione che rispettavano, alla data della richiesta i seguenti requisiti:

- i. imprese con esigenze di liquidità connesse alla guerra;
- ii. imprese che, alla data della richiesta di garanzia, non presentavano esposizioni classificate come in sofferenza;
- iii. società che non sono in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, o sottoposti a procedure concorsuali previste dalla previgente legge fallimentare;
- iv. imprese che non erano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea;
- v. società non appartenenti ai codici ATECO delle sezioni K (attività finanziarie e assicurative); (amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria); T (attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze); U (organizzazioni ed organismi extraterritoriali).
- vi. società che non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati

¹⁹ L'impresa doveva dichiarare di aver subito conseguenze economiche negative riconducibili alla crisi russo – ucraina, stante l'obbligo per la stessa di dover dimostrare a SACE, in caso di richiesta, di aver subito l'impatto.

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

Il Framework ha previsto garanzie con una durata massima di 8 anni con un periodo di preammortamento fino a 36 mesi e ammontare massimo garantibile pari al maggiore fra:

- il 15% del fatturato consolidato annuo totale medio consolidato in Italia degli ultimi 3 esercizi;
- il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta.

Il regime del **Temporary Crisis Framework** è stato esteso, dalle legge di bilancio 2023, fino al 31 dicembre 2023., successivamente la Commissione europea, con la Comunicazione C/2023/1188 del 21 novembre 2023, ha differito la scadenza al 30 giugno 2024, ma di recente, nel corso di un *question time* alla Camera dei Deputati, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che le regole del fondo di garanzia PMI potrebbero essere confermate anche nel 2025.

1.4 Il riconoscimento del privilegio ai crediti garantiti da MCC e SACE

Il riconoscimento della natura privilegiata dei crediti garantiti da MCC e SACE, come analizzato da Manganelli e Paltrinieri nel contributo citato nelle note, è avvenuto ad opera della Corte di Cassazione, con diverse pronunce²⁰ che hanno portato al riconoscimento del privilegio *ex art.* 9 d.lgs. 123/1998 in relazione ai crediti vantati da SACE e/o da MCC a seguito dell'escussione di garanzie prestate per finanziamenti a favore di

²⁰ ci si riferisce alle pronunce: Cass. 13180/2023; 19461/2022; 15857/2022; 1485/2022; 1453/2022; 39433/2021; 8601/2021; 8600/2021; 27159/2020; 8882/2020; 6508/2020; 25336/2020; 2457/2020; 2664/2019. Al contrario, le corti di merito - e, con esse, la dottrina - si sono sempre dimostrate particolarmente scettiche all'estensione della norma in questione alle garanzie. Ex multis in materia, Tribunale di Milano, 3 luglio 2014; Tribunale di Pistoia, 14 maggio 2015, Tribunale di Udine, 2 febbraio 2017, Tribunale di Roma, 2 marzo 2017, Tribunale di Milano, 1 marzo 2018, Tribunale di Udine, 14 aprile 2019.

prenditori successivamente assoggettati a procedura concorsuale, ovviamente non riferite alle successive garanzie "Covid-19" né alle successive "garanzie crisi russo-ucraina".

Nello specifico gli autori hanno dimostrato come i principi enucleati dalla Suprema Corte prevedano che:

(i) gli interventi pubblici si realizzano attraverso un procedimento complesso a doppia natura, amministrativa, di selezione dei beneficiari, e privatistica con riferimento alla conclusione del negozio di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di tratto pubblicistico;

(ii) sia le deviazioni dallo scopo e, dunque, le patologie genetiche del rapporto indicate al comma primo e terzo dell'articolo 9, sia l'inadempimento a tale rapporto negoziale determinano la violazione della causa del contratto di finanziamento e/o di garanzia e costituiscono, dunque, presupposto della revoca del beneficio erogato;

(iii) nessun dubbio può porsi sull'idoneità a integrare gli estremi della revoca della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c., come pure della diffida ex art. 1454 c.c. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c.. In ogni caso, la revoca opera quale mera condizione (a guisa di una condizione risolutiva espressa) al recupero del credito del garante e non interviene nel momento genetico del credito: il credito del garante deriva, infatti, da un'obbligazione ex lege, azionabile dopo la revoca.

In altri casi (da ultimo, Cass. 19461/2022) la Corte ha sostenuto che la revoca non sarebbe necessaria nel caso in cui l'intervento pubblico si concreti in una garanzia, dal momento che il credito del garante che ha soddisfatto il finanziatore sorgerebbe per effetto del solo pagamento, non occorrendo alcun provvedimento di revoca – che costituisce invece un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto alla concessione) in caso di erogazione diretta del finanziamento, per

fare venire meno il titolo in forza del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento stesso.

La Corte di Cassazione, nella sostanza ha affermato che la garanzia statale prestata in favore delle banche deve essere qualificata come un'obbligazione ex lege, che si genera dalla revoca del beneficio accordato all'impresa inadempiente.

La revoca relativa alla concessione di contributi pubblici è equiparabile all'avveramento di una condizione risolutiva espressa, che comporta il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione e, pertanto, l'obbligo di restituire immediatamente all'ente finanziatore tutte le somme erogate a carico del beneficiario²¹.

Gli autori evidenziano come il momento della revoca, o del pagamento in favore dell'istituto di credito garantito, non rileva ai fini del riconoscimento del carattere concorsuale del credito del garante. La perdita del beneficio, e il conseguente sorgere del privilegio, si determina infatti al momento dell'apertura del concorso, ovvero nel momento, anteriore, in cui vengono meno i requisiti prescritti. La revoca del beneficio, in altre parole, non ha portata costitutiva: il privilegio ha infatti giustificazione nella causa del credito che va ad assistere, ex art. 2745 c.c., trovando la propria radice nella concessione dell'intervento pubblico.

1.5 Ammontare delle garanzie prestate e modifiche alla legislazione sulla crisi e sulla insolvenza delle imprese

A questo punto, dopo aver delineato, senza alcuna pretesa di esaustività, il contesto socio economico di riferimento, occorre, prima di concludere le riflessioni con un'analisi della giurisprudenza che sta emergendo, soffermarsi sui numeri e sull'ammontare delle garanzie erogate, senza dimenticare che dal momento della progettazione e dalla erogazione delle garanzie ad oggi, l'impianto normativo sotteso alla legislazione fallimentare ha subito profonde modificazioni.

²¹ Procedure concorsuali e crediti garantiti da SACE e MCC, L. Cipolla . L. Dell'Oro, in diritto bancario, 2024

Alla introduzione nel nostro ordinamento, con il D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14., del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, avevano poi fatto seguito le modifiche del "Decreto Correttivo" D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, contenente una serie di norme di carattere urgente, alcune delle quali hanno interessato la materia concorsuale, fra il già citato "Decreto Liquidità", che aveva rinviato l'entrata in vigore del Codice della crisi, spostandola dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. Con il DL 118/2021, "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 era stata quindi introdotto nel nostro ordinamento lo strumento, o il "percorso"²² della Composizione Negoziata per la risoluzione della Crisi d'Impresa.

Con il decreto legislativo 83/2022 del 17 giugno 2022, era stato quindi modificato il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, che è statio ulteriormente integrato a seguito dell'entrata in vigore del terzo Decreto correttivo al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza" (CCII) che lo scorso 27 settembre 2024 ha concluso il proprio iter d'approvazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

E' opportuno ricordare i mutamenti alla legislazione vincente, prima ancora di effettuare qualunque analisi dei dati quantitativi, per poter contestualizzare le singole pronunce.

Come riferisce il Documento di Economia e Finanza relativo al 2023, nel periodo precedente la emergenza pandemica, l'Italia aveva fatto ricorso alla concessione di garanzie pubbliche sul credito in misura decisamente inferiore rispetto agli altri Paesi europei. Basti pensare che si è passati dalla percentuale del 4,8% del PIL nel 2019, a fronte del 14,1% della Germania, dell'11,8% della Francia, del 6,9% della Spagna, fino al 16,1 per cento nel 2021, per poi scendere lievemente - al 15,8 per cento - nel 2022.

²² Definizione attribuita al prof. Massimo Fabiani, uno dei componenti della commissione Cartabia, che ha introdotto la Composizione Negoziata con il DL 118/2021.

Questo basso livello di partenza, insieme al *Temporary Framework* con cui l'Unione Europea ha accettato un allentamento dei vincoli in materia di aiuti di Stato a partire dal marzo 2020, al quale si è poi aggiunto il *Temporary Crisis Framework* nel marzo 2022, per fronteggiare le conseguenze della crisi energetica, ha consentito all'Italia un ampio ricorso alla concessione di garanzie pubbliche volto a far fronte agli effetti economici della crisi pandemica e di quelle successive.

Già nel 2022 con un comunicato congiunto²³ del MEF- Ministero Economia e Finanze, del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, della Banca d'Italia, della Associazione Bancaria Italiana – ABI, del Medio Credito Centrale -MCC, di Invitalia e di SACE, erano noti il numero **2.653.435**, e l'ammontare, pari a **235,4 miliardi**, delle richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI nel periodo dal 17 marzo 2020 al 22 marzo 2022

Lo stesso comunicato chiariva che attraverso 'Garanzia Italia' di SACE i volumi dei prestiti garantiti avevano raggiunto i **33,5 miliardi di euro**, su **4.822** richieste ricevute, delle quali un ammontare di circa **9,9 miliardi** di euro avevano riguardato sedici operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro, mentre ammontavano a **23,6 miliardi** di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a fronte di **4.806 richieste** di Garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di factoring e leasing.

Giova ricordare che la “Garanzia Italia” di SACE ha coperto ammontare diversi di finanziamento, nello specifico: il 90% per imprese con non più di 1,5 miliardi di Euro di fatturato (non solo

²³ Ci si riferisce al comunicato stampa congiunto del 23 marzo 2022.

Italia) e non più di 5.000 dipendenti in Italia; un ammontare pari al 80% per imprese con valore del fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro (non solo Italia), o con più di 5.000 dipendenti in Italia; un ammontare pari al 70% per imprese con valore del fatturato maggiore di 5 miliardi di Euro.

Un dato più aggiornato sull'ammontare delle garanzie erogate, lo si può evincere dalla lettura della Relazione "Il sostegno alle garanzie per le imprese "Garanzia Italia" della Corte de Conti²⁴, che ci fornisce un quadro dettagliato sull'ammontare delle garanzie erogate alle imprese italiane, nascendo infatti con l'obiettivo di analizzare la gestione del Fondo e l'utilizzo delle risorse previste dalla normativa emergenziale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di SACE SpA.

Al 31.12.2022, lo stock di garanzie pubbliche in essere ha superato i 300 miliardi di euro; gli strumenti specifici utilizzati sono molto numerosi; Garanzia Italia, copre 25,5 miliardi, di cui 23,9 miliardi destinati alle grandi imprese, pari al 94% del totale, ed il restante 1,6 miliardi rappresentative del 6% dell'importo, destinati alle PMI.

La stessa relazione dimostra che negli anni di vigenza delle misure, non è diminuito il credito "ordinario" erogato alle imprese, e non è aumentato il costo medio per le stesse, nonostante un prevedibile aumento della rischiosità connessa agli effetti recessivi, e si può quindi affermare che lo strumento abbia svolto gli scopi per i quali era stato ideato.

Permane sullo sfondo il tema della imponente mole di garanzie complessive, per circa 300 miliardi di euro, rilasciate dallo Stato per far fronte non solo alla recessione post-pandemica, ma anche alla crisi energetica e a molte altre necessità riconosciute meritevoli del sostegno pubblico.

²⁴ Ci si riferisce al documento delib. n. 57/2024/G, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, relatore Consigliere Natale Maria Alfonso D'Amico.

Esaurita quindi l'analisi del contesto macroeconomico, possiamo a questo punto esaminare alcune delle prime pronunce dei Tribunali italiani, chiamate ad esprimersi su manovre di gestione delle crisi e dell'insolvenze effettuate ricorrendo ad uno degli strumenti e delle procedure previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

1.6 Arresti giurisprudenziali esaminati

Questo il quadro delle questioni sino ad oggi affrontate dalle Corti territoriali. .

i) Tribunale di Messina, 9 giugno 2023, (Pres. Madia, Est. Bisignano)

Uno dei primi giudici di merito che si è occupato del tema del trattamento dei crediti garantiti da MCC è stato il Tribunale di Messina, il quale, nell'ambito di un procedimento unitario radicato da una società commerciale, cui ha fatto seguito istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte di un creditore. Entro il termine concesso da Tribunale di sessanta giorni, la società ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fallibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.

La proposta prevedeva (in sintesi): i) pagamento integrale delle spese di gestione dalla data di omologazione e fino alla data di esecuzione del concordato; ii) pagamento integrale dei compensi professionali prededucibili, alla data di omologazione; iii) pagamento dei creditori privilegiati al 100%, entro il termine di dodici mesi; iv) pagamento dei lavoratori dipendenti, professionisti e Enti impositori al 100% entro il medesimo termine sub iii); v) E' stato stanziato al privilegio un fondo rischi corrispondente all' 80% del credito vantato della Banche scaturente dai finanziamenti chirografari concessi con garanzia di Medio Credito Centrale; vi) è stata infine stanziata la somma di € 20.000 al privilegio, quale fondo rischi, per eventuali sopravvenienze passive.

Nel Piano, ripreso dal Tribunale, si affermava che “ *Il credito derivante dall'escussione, da parte dell'istituto di credito*

finanziatore, della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia delle PMI ha natura pubblicistica e finalità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive; allo stesso deve dunque riconoscersi natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98 .

I creditori chirografari sono stati suddivisi in classi di votanti::

i) Banche garantite da MCC, collocate in apposita classe, a cui è stato offerto il 20% del residuo credito; ii) Banche non garantite da MCC, collocate in apposita classe, a cui è stato offerto il 21%; iii) Fornitori e ai creditori diversi, collocati in apposita classe, è stato offerto il 36,42%

Il Tribunale valutati i presupposti dichiarava l'apertura del Concordato Liquidatorio.

ii) Tribunale di Treviso, 7 ottobre 2023, (Pres. Casciarri, Est. Uliana)

L'ordinanza del Tribunale di Treviso rappresenta sostanzialmente una delle prime pronunce che affronta, in modo organico ed approfondito, il tema del trattamento dei crediti garantiti da SACE ed MCC, tracciando alcune linee guida che dovranno essere tenute in debita considerazione dagli operatori nell'attivazione delle procedure di composizione negoziata della crisi.

La fattispecie vede una società che, dopo avere presentato una domanda di concordato riservato con contestuale richiesta di applicazione di misure protettive, entro il nuovo termine richiesto e concesso la Società ha depositato la proposta e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ai sensi dell'art. 87 CCII, nonché la relazione ex art. 84, comma 5, CCII sul degrado dei privilegiati, nonché l'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 87, comma 3, CCII.

In sede di valutazione della domanda, il Tribunale ha sollevato dei rilievi, attinenti alla suddivisione dei creditori in classi e in particolare la violazione 1) dell'art. 87, comma 1, lett. m), CCII, quanto all'omessa indicazione dei criteri di

formazione delle classi; 2) dell'art. 88, comma 1, CCII poiché la percentuale di riparto prevista per i crediti tributari e contributivi degradati a chirografo era peggiore rispetto alla Classe I; 3) dell'art. 109, comma 5, CCII, laddove era stata prevista la classe XIV ove inserire la quota parte di credito capiente soddisfatta dopo 180 dall'omologa; 4) dell'art. 86 CCII laddove non prevede, nell'ultima formulazione, la misura del diritto di voto, sicché il debitore deve illustrare e motivare la scelta di far votare il creditore privilegiato che subisce la moratoria di 180 giorni per l'intero e le sue ricadute ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato; 5) della legge n. 662/96 e del d. lgs. 123/1998, che riconosce il privilegio al solo garante pubblico escusso e non all'istituto di credito garantito

A fronte delle criticità sollevate dal Tribunale il debitore ha depositato una memoria contenente una modifica del piano, allineandosi all'interpretazione dell'A.G. quanto al secondo rilievo, assicurando quindi ai crediti erariali degradati un trattamento non peggiore rispetto a quello delle altre classi chirografarie.

In (estrema) sintesi, a valle delle modifiche apportate, il Piano prevedeva:

- la destinazione, nel rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d. *Absolute Priority Rule*), di un importo comprensivo degli oneri prededucibili nella liquidazione giudiziale, pari al valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 6, CCII, importo oggetto di tre relazioni peritali, che hanno valutato atomisticamente i beni;
- la distribuzione delle somme eccedenti il valore di liquidazione, pari ad euro 4,7 milioni, 6 applicando la regola della c.d. *Relative Priority Rule* di cui all'art. 84, comma 6, CCII; precisando che il Piano consente il pagamento parziale del ceto chirografario che, nell'alternativa procedura di liquidazione giudiziale, non troverebbe alcuna soddisfazione.

Questa impostazione avrebbe consentito alla debitrice di effettuare: i) il pagamento integrale dei creditori prededucibili;

ii) il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis c.c. e art. 2777 II c.c. e speciale ex art. art. 2764 - Art. 2778 c.c. n. 16; iii) il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, d.lgs 123/98 c.c. - Art. 2777, ultimo comma, parzialmente capienti sul valore di liquidazione (rappresentato dalle sole masse mobiliari); iv) il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII; v) il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografo secondo la suddivisione in classi;

Ai fini del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato, i creditori sono stati suddivisi in 12 classi, di cui: - sei classi di creditori chirografari; sei classi di creditori privilegiati votanti, ai sensi ex art. 85 comma 3, 109 comma 5 CCII; formate secondo "posizione giuridica" e "interessi economici omogenei" e con previsioni delle seguenti percentuali di pagamento delle classi chirografarie:

a. 31% per la Classe I – Fondo di garanzia Legge n. 662/96 (SACE/MCC) per la parte incapiente e, quindi, retrocessa a chirografo;

b. -31% per la Classe II – Enti previdenziali e assistenziali per contributi e somme aggiuntive, Agenzia Entrate Riscossioni, Enti previdenziali e Assistenziali per crediti chirografari *ab origine*: trattasi di classe obbligatoria ai sensi dell'art. 85, co. 2 CCII;

c. 30,1% per la Classe III – Imprese Minori: trattasi del credito chirografo a seguito di degrado per incapacienza del bene di cui sono titolari le imprese minori. Esso è oggetto di classazione obbligatoria ai sensi dell'art. 85, co. 3, CCII;

d. 10% per la Classe IV – Istituti di credito a medio lungo termine per la quota parte di credito (10%, 20% o 50%) non coperta dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96;

e. 25% per la Classe V – Istituti di credito non garantiti e Società di factoring;

f. 30,04% per la Classe VI - Residuale: comprende i crediti chirografari dei fornitori, di professionisti ed imprese artigiane – chirografari ab origine.

Sono state previste ulteriori classi di creditori privilegiati, soddisfatti integralmente oltre i 180 giorni dall'omologa, con attribuzione del diritto di voto commisurato all'ammontare del credito privilegiato:

g. Classe VII – Locatori: comprende i crediti dei Locatori aventi privilegio speciale mobiliare non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;

h. Classe VIII – Crediti da Lavoro: comprende i crediti da lavoro muniti di privilegio generale ex art. 275 bis n. 1 c.c. non pagati nel termine di legge di 30 giorni dall'omologa;

i. Classe IX – Professionisti: comprende i crediti dei Professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa. Oltre ai crediti professionali funzionali alla procedura ex art. 6, comma 1, lett. c), CCII per la quota del 25% degli onorari pattuiti con la Società;

j. Classe X – Agenti: comprende i crediti degli agenti ex art. 2751 bis n. 3 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;

k. Classe XI – Imprese Artigiane: comprende i crediti delle Imprese Artigiane ex art. 2751 bis n. 5 c.c. non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa;

l. Classe XII (già Classe XIV) – Fondo di garanzia Legge n. 662/96 (SACE-MCC): comprende i crediti assistiti da privilegio ex l.n. 662/96 - d.lgs. 123/98 non pagati nel termine di 180 giorni dall'omologa e peraltro solo in misura percentuale poiché nei limiti della capienza del valore di liquidazione

Il Tribunale qualificando la proposta come Concordato in Continuità diretta con previsione di destinazione del ricavato della stessa al soddisfacimento dei creditori, avendo valutato come correttamente applicate le regole distributive e di formazione delle classi, ha dichiarato l'apertura della procedura.

iii) Tribunale di Milano, 20 luglio 2023 (Pres, Est. Rossetti.)

Il caso in esame riguarda una domanda di concordato preventivo il cui piano si basava risorse dell'impresa ricorrente, principalmente costituite (i) dalla prosecuzione dell'attività di impresa per il tramite dei contratti d'affitto già stipulati e la successiva cessione dei rami operativi, (ii) la cessione di partecipazioni e crediti verso società controllate, (iii) l'incasso del credito verso un creditore rilevante (iv) l'incasso di crediti commerciali e di altre attività; la proposta prevede altresì l'apporto di finanza esterna da parte dei soci. Il piano ipotizzava un *best case scenario* ed un *worst case scenario* in relazione all'andamento della liquidazione di un ramo d'azienda, ipotesi entrambe ritenute fattibili dall'attestatore e dal Tribunale che nell'ammettere la debitrice alla procedura concordataria rilevava la correttamente formazione delle classi in entrambe le ipotesi di *best case scenario*, sia nella ipotesi alternativa.

Il *best case scenario* prevede di pagare i creditori privilegiati integralmente entro 30 giorni dalla omologa, e non sono quindi in quel caso considerati interessati alla ristrutturazione e non classati sino al grado di privilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. 123/1998 e cioè fintanto che vi sia capienza secondo il valore di liquidazione dell'azienda. A valle del valore di liquidazione il Piano prevede la suddivisione dei creditori in 7 diverse classi, la prima delle quali denominata "Banche garantite", che comprende quelle Banche assistite da garanzia MCC-SACE-MIUR.

Sul punto il Tribunale rileva che qualora i garanti non dovessero essere escussi e, di conseguenza, non potessero surrogarsi entro la data dell'omologa, le somme previste dovrebbero comunque essere destinate alle "Banche garantite", che quindi non dovranno chiedere ai garanti pubblici le somme che riceveranno dal riparto. Le altre classi sono state previste nel rispetto dei privilegi via via decrescenti, fino al ceto chirografario, ulteriormente suddiviso tenendo conto delle imprese minori, nel rispetto dell'art. 85 CCII;

Nel *worst case scenario*, in cui il valore di liquidazione è inferiore poiché epurato del valore ritraibile dalla vendita del

ramo d'azienda, la proposta prevede che siano interessati dalla liquidazione i creditori privilegiati a partire dai professionisti *ex art. 2751-bis n. 2 c.c.*, sicché risultano formarsi altre cinque classi.

Il Tribunale si è espresso anche sul tema delle regole distributive, rilevando che, al netto degli impegni dei soci qualificabili come finanza esterna liberamente distribuibile, l'offerta ricevuta dalla debitrice per la cessione di un bene interno al perimetro di Piano costituisca essa stessa il valore di liquidazione di quel bene, diversamente dalle previsioni della debitrice che inizialmente aveva ritenuto possibile utilizzare il ricavo di cessione come liberamente utilizzabile. La debitrice, aderendo alle tesi del Tribunale, ha raccolto la disponibilità di quegli stessi soggetti interessati all'acquisto ad offrire (i) una somma pari al valore di perizia e (ii) ad impegnarsi a versare l'eccedenza al fine comunque di raggiungere le somme originariamente promesse, anche a seguito della necessaria vendita, e la debitrice è stata quindi ammessa alla procedura di concordato.

iv) Tribunale di Verona, 216 gennaio 2024, (Pres. Est. Attanasio)

Il provvedimento trae origine da una proposta di concordato preventivo omologato in data 26 luglio 2019 a seguito della quale l'Agenzia delle Entrate Riscossioni aveva promosso azione per il riconoscimento del privilegio generale previsto dal combinato disposto degli art. 24 co 33 L. 449/97, degli art. 1 e 9 D.LGS 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3/15 convertito nella L. 33/2015 e che pertanto chi pertanto, a parere della ricorrente avrebbe dovuto avere il tale riconoscimento nell'ambito della procedura di Concordato con continuità aziendale.

Il Piano di concordato in questione qualificava la pretesa erariale come credito chirografario secondo i prevalenti orientamenti *pro tempore*, nonostante il mutato orientamento della Corte di Cassazione anche nei confronti dei soggetti prestatori di garanzia.

Il Tribunale ha quindi affrontato sia il tema della legittimazione della Agenzia delle Entrate Riscossioni rispetto all'attività di riscossione, che quello della legittimazione ad affrontare un giudizio di cognizione ordinaria, che si rende necessario nel caso di disconoscimento da parte degli organi della procedura, dell'esistenza. Entità o natura di un credito.

Il Tribunale aveva concluso, che deve interpretarsi estensivamente l'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, nella parte in cui attribuisce natura privilegiata ai crediti sorti in virtù delle restituzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, nel senso di ricomprendersi anche i crediti azionati nei confronti della procedura che siano riconducibili alla controgaranzia concessa da parte di Medio Credito Centrale al terzo garante dell'istituto erogatore del finanziamento; ove MCC è, dunque, "garante del garante" dell'istituto finanziatore ed aveva quindi accertato e dichiarato la natura privilegiata del credito di Agenzia delle Entrate-Riscossioni. limitatamente alla somma capitale ed agli interessi.

v) Tribunale di Roma, 11 aprile 2024 (Pres. Coluccio, Est. Miccio)

Il Piano di concordato in continuità diretta ai sensi dell'art. 84 co 2 prevedeva sia la degradazione per incapienza a chirografo di parte dei crediti privilegiati, ai sensi dell'art. 84 co 4 del CCII, che l'utilizzo della *relative priority rule* di cui all'art. 84 co 6.

In sintesi la proposta prevedeva: *i*) il pagamento in prededuzione delle spese di procedura, del compenso del Commissario (pagati integralmente) e dei compensi per attestatore e advisors (pagati al 75%); *ii*) il pagamento del privilegio artigiani e professionisti ex art. 2751-bis n. 2 dei mutui n. 5 pagati entro 180 gg dall'omologa e quindi senza diritti di voto; *iii*) privilegiati ex bancari garante dei crediti bancari chirografari, rimborsati potenzialmente al 14,38% per effetto del combinato disposto dell'applicazione della *absolute priority rules* e della *relative priority rules*; *iv*) Erario privilegio ex art. 2752 cc, pagato per compensazione di maggior credito erariale,

ed ammesso al voto in quanto non pagato integralmente in denaro entro 180 giorni dall'omologazione; v) chirografario bancario, pagato nella misura del 5%.

La debitrice è stata ammessa alla procedura di concordato.

Il Tribunale di Roma affronta con la citata sentenza due questioni rilevanti. Il primo tema attiene al valore di liquidazione da intendersi ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII quale valore potenzialmente realizzabile dalla cessione in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della debitrice ipotizzando la vendita della azienda in esercizio provvisorio nella liquidazione giudiziale, ovvero il valore di liquidazione dei singoli beni ove l'esercizio provvisorio risultasse con conveniente per la massa dei creditori

Tale realizzo rappresenta quindi il valore di liquidazione richiamato dal comma 6 dell'art. 84 a proposito della regola della priorità relativa, valore che dovrebbe essere stabilito dalla perizia di cui al comma 5.

Il secondo tema rilevante è riferito alla formazione delle classi, in quanto la ricorrente ha posto il debito bancario garantito in una classe di creditori chirografari, ma ipotizzando una classe di creditori privilegiati destinata ai garanti ipotizzando una prevedibile escussione da parte degli stessi.